



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management
Curriculum: Diritto d'Impresa

**Impresa di famiglia
e
Passaggio generazionale**

**Family business
and the
Generational handover**

Relatore:
Prof. ssa Mariacristina Zarro

Tesi di Laurea di:
Andrea Pugliese

Anno Accademico 2019 – 2020

A mio fratello Alessandro

Indice

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1.....	1
1.1 Cenni storici sull'impresa familiare.....	2
1.2 Analisi dell'art. 230 bis.....	3
1.3 I diritti amministrativi dei familiari.	5
1.4 I diritti patrimoniali dei familiari.	6
1.5 Giurisprudenza dell'impresa familiare negli ultimi anni.	8
CAPITOLO 2.....	13
2.1 La disciplina dell'impresa familiare successiva alla legge 76/2016 in materia di unioni civili.....	14
2.2 art. 230 ter c.c. tra dubbi interpretativi e soluzioni dottrinali.	15
2.3 Differenze esistenti tra i diritti dei membri della famiglia legittima e quelli del convivente.	20
2.4 <i>Segue</i> . Caso in cui il soggetto imprenditore ha contratto prima matrimonio e poi si unisce civilmente con un altro soggetto.	24
2.5 Paragrafo di chiusura	25

CAPITOLO 3.....	27
3.1 Il diritto successorio e l'impresa di famiglia	28
3.2 Confronto tra legato e donazione	32
3.3 Il passaggio generazionale tra patto di famiglia e trust	34
3.4 Il passaggio generazionale nell'impresa di famiglia.....	41

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA E RIFERIMENTI

RINGRAZIAMENTI

Introduzione

L'impresa di famiglia rappresenta il pilastro più importante del nostro tessuto economico, generando vantaggi e valore a tutti i soggetti dell'economia. Tale tipologia di impresa si presenta nel tessuto economico con diverse forme, dalla piccola alla grande impresa, sempre connotata dal carattere di familiarità ossia di attiva partecipazione di tutti i membri della famiglia. Nel qui presente elaborato l'impresa di famiglia verrà approfondita in tutti i suoi caratteri compresa la legge 76/2016 riguardo le unioni civili. Tale legge ha rivoluzionato e allargato il numero di soggetti partecipanti all'impresa di famiglia inserendovi l'unito civile e il convivente, i quali presentano delle evidenti differenze in tema di diritti. Ulteriore elemento oggetto di analisi sarà il passaggio generazionale fase fondamentale della vita dell'impresa da cui ne deriva la sua stabilità e continuità. Esso verrà analizzato insieme alle norme riguardanti il diritto successorio e con una attenta analisi degli istituti e negozi utilizzabili per poterne facilitare la predisposizione. L'analisi inoltre si soffermerà anche sul divieto dei patti successori e su tutti quei negozi che la legge ammette come strumenti di pianificazione successoria. Per favorire un'analisi più attenta e dettagliata verranno utilizzati diversi riferimenti giurisprudenziali per ogni tema analizzato.

CAPITOLO 1

SOMMARIO: 1. Cenni storici sull'impresa familiare. – 2. Analisi dell'art. 230 bis. –
3. I diritti amministrativi dei familiari. – 4. I diritti patrimoniali dei familiari. – 5.
Giurisprudenza dell'impresa familiare negli ultimi anni.

1. L'impresa familiare ha ricoperto e ricopre tutt'ora un ruolo fondamentale nello sviluppo del tessuto sociale ed economico, essa infatti accomuna la figura dell'impresa con quello dei legami affettivi incentivando la collaborazione e il raggiungimento di obiettivi economici di cui l'intera collettività beneficia. Tale fenomeno si è sviluppato nel tempo e con esso ha subito sostanziali modifiche che hanno trasformato piccole imprese di famiglia a grandi società multinazionali generando vantaggi, non solo per i membri della stessa ma anche per la società grazie alle numerose attività di filantropia. „Tale fenomeno imprenditoriale è storicamente diffuso nel nostro tessuto economico e le stesse imprese ancora in vita operano in settori eterogenei, come Ferrero nel campo alimentare o Luxottica nel campo ottico¹„. Tale soggetto economico è largamente diffuso anche a livello internazionale, con „forti presenze in Spagna, Germania, Svezia e Francia²„. I vari studi a riguardo fanno emergere un profilo non sempre sotto „forma di PMI ma anche di grande multinazionale operante in diversi paesi³„, e con numerose filiali, tale condizione allora non può che presentare un ottimo andamento anche in termini

¹ S. RONCO, *Impresa e rapporti familiari: Una convivenza difficile*, Il Mulino, 2018, pp. 146

² S. RONCO, *Impresa e rapporti familiari: Una convivenza difficile*, Il Mulino, 2018, pp. 146, Gli studi compiuti confermano come l'impresa di tipo familiare sia particolarmente diffusa in Europa, tale figura infatti è presente in modo capillare in tutti i paesi garantendo vantaggi e forti benefici alle comunità nelle quali le stesse sono inserite

³ S. RONCO, *Impresa e rapporti familiari: Una convivenza difficile*, Il Mulino, 2018, pp. 147, E.J. PONZA, M.S. DAUGHERTY, *Family Business*, Cengage Learning, 2013. N. LATTANZI, *Il family business made in Tuscany*, Franco Angeli, 2016. J. MARCEAU, *A family Business? The Making of an international Business élité*, Cambridge University Press, 1989-2009

di ricavi come si evince dagli studi forniti dalla rivista Fortune 500. La continuità e crescita di tale imprese si ritiene sia garantita dalle sue fondamenta, fatte di affetti familiari e reciproco impegno per il bene dell'impresa e della propria famiglia, la family business è quindi fusione di questi elementi, i quali insieme non generano soltanto vantaggi alla famiglia e ai suoi membri ma anche alla collettività e al tessuto in cui la stessa impresa è inserita.

2. L'art. 230 bis presente nel codice civile è frutto della novella apportata dal legislatore grazie alla legge 76/2016 sulle unioni civili. Oggi il nuovo articolo oltre alla figura del familiare include anche quella dell'unito civile, permettendo così a quest'ultimo di beneficiare delle tutele e dei diritti previsti dall'art. 230bis. L'unito civile seguendo allora il tenore della norma acquisisce „la condizione di familiare beneficiando di tutte le tutele previste della legge ed equiparando la sua figura a quella degli altri membri della famiglia⁴„. Egli infatti „prestando la propria opera manuale o intellettuale in modo continuato e non occasionale, beneficia del diritto al mantenimento secondo il tenore patrimoniale della famiglia⁵„. Tale diritto è fondamentale in quanto permette allo stesso così come ai familiari collaboratori di

⁴ L. GHIDONI, *Unione civile e impresa familiare: la disarmonia di una mera estensione normativa*, *Impresa e famiglia*, 7/2017, pp. 701

⁵ G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia*, Torino, 2016, VII ed., 184., L'autore fa diretto riferimento ad una tutela già prevista nell'art. 230 (ora abrogato) La quale permette ancora oggi la soddisfazione dei bisogni primari dei componenti dell'impresa familiare.

sostenersi economicamente e soddisfare le proprie esigenze primarie evitando problematiche e discriminazione. L'unito civile seguendo il tenore dell'art. 230 bis „gode del diritto di prelazione riguardo l'impresa qualora la stessa divenga oggetto di cessione intervivos⁶„ e al diritto di „partecipazione agli utili e agli incrementi in base alla qualit e quantit di lavoro prestato ⁷„. Il legislatore inoltre riconosce la possibilità all'unito così come a tutti i partecipanti di esprimersi riguardo le scelte e l'indirizzo dell'impresa stessa. L'art. 230 bis presenta però alcuni aspetti poco chiari che rendono „la norma non sempre di facile applicazione per l'unito civile, soprattutto per quanto concerne quei negozi di automatica applicazione previsti dal codice civile⁸„. La principale problematica riguarda la mancanza del vincolo di affinit la quale inibisce la piena parificazione con la figura del familiare e con quella del coniuge, la soluzione allora la si rintraccia nell'interpretazione delle norme in chiave analogica seguendo la L 76/2016 in materia di unioni civili. L'interpretazione allora è duplice, in un primo caso se si tiene conto della

⁶ L. GHIDONI, *Unione civile e impresa familiare: la disarmonia di una mera estensione normativa*, *Impresa e famiglia*, 7/2017, pp. 702, l'autore dall'analisi dell'art. 230 bis espone la contitolarità dei diritti tra i partecipanti enfatizzando in particolare la posizione dell'unito civile riguardo tale tipologie di negozi, a riguardo F.D. BUSNELLI, *La prelazione nell'impresa familiare*, in *Riv. not.*, 1981, 810 ss.

⁷ Testualmente, A. ALBANESE, *Famiglia e impresa dopo la legge n. 76 del 2016 su unioni civili e convivenze*, *Contratto e impresa*, 4/2019, pp. 1587

⁸ A. ALBANESE, *Famiglia e impresa dopo la legge n. 76 del 2016 su unioni civili e convivenze*, *Contratto e impresa*, 4/2019, pp. 1588 L'autore rende nota una lacuna piuttosto importante del legislatore il quale non ha permesso l'applicazione piena di alcune tipologie di norme volte ad evitare comportamenti diversi da quelli previsti dalla legge, a riguardo, ARCERI, *Filiazione ed adozione. La stepchild adoption*, in *Le nuove famiglie*, a cura di Albanese, Pisa, 2019, p. 349 ss

„remunerazione del lavoro prestato, quindi del lato economico si giunge ad una effettiva parificazione tra familiare e unito civile sotto il punto di vista dell'affinità⁹„. Nel secondo caso qualora i negozi di automatica applicazione previsti dal „codice civile compongano un elenco tassativo e inderogabile allora in quel caso non ci sar piena ed effettiva parificazione tra i soggetti ¹⁰„.

3. Per quanto concerne l'ambito dei diritti amministrativi previsti per il familiare e l'unito civile l'art. 230 bis, prevede che essi possano esprimersi riguardo gli atti di straordinaria amministrazione, tramite l'espressione del proprio voto e raggiungendo la maggioranza. Tale diritto per è sempre sottoposto al ruolo dell'imprenditore il quale rimane sempre il „titolare del patrimonio aziendale e colui quindi che svolge realmente l'attività di gestione all'interno dell'impresa¹¹„. L'unito civile e i familiari allora tramite il proprio voto „possono influenzare le

⁹ A. ALBANESE, *Famiglia e impresa dopo la legge n. 76 del 2016 su unioni civili e convivenze*, Contratto e impresa, 4/2019, pp. 1588, L'autore fa diretto riferimento ai diritti patrimoniali ed economici previsti dall'art. 230 ter che secondo il proprio tenore garantirebbero una perfetta equiparazione tra unito civile e familiare

¹⁰ A. ALBANESE, *Famiglia e impresa dopo la legge n. 76 del 2016 su unioni civili e convivenze*, Contratto e impresa, 4/2019, pp. 1588 La condizione dell'unito civile presenta una normativa particolarmente ambigua. Il legislatore infatti per evitare che la stessa norma (76/2016) si estenda a negozi differenti rispetto a quelli d'impresa ha ristretto a portata dell'applicazione dell'art. 230 bis.

¹¹ Cfr. tra le tante: Cass., 18 gennaio 2005, n. 874, in Giust. civ., 2005, I, p. 1811; Cass., 18 gennaio 2004, n. 631, ined.; Cass., 19 ottobre 2000, n. 13861, in Foro it., 2001, I, c. 1226; Cass., 2 aprile 1992, n. 4030, in Giust. civ., 1992, I, p. 2339 ss.; Cass., 27 giugno 1990, n. 6559, in Nuova Giur. civ. comm., 1991, I, p. 67. La suprema corte si è espressa in modo omogeneo riguardo il ruolo dell'imprenditore nell'impresa familiare

decisioni dell'imprenditore riguardo le scelte in merito all'attività d'impresa¹² „, „le riunioni effettuate non prevedono la presenza dell'imprenditore il quale destinatario principale delle decisioni assunte a maggioranza da parte dei componenti dell'impresa¹³„. I diritti amministrativi nell'impresa di famiglia sono allora equamente distribuiti tra i suoi membri i quali detengono a loro volta diversi gradi di responsabilità che incidono soprattutto sul lato del fallimento e dell'inadempimento delle obbligazioni verso terzi.

4. L'art. 230 bis annovera al suo interno diverse tipologie di diritti, tra cui diritti di natura patrimoniale, i quali riguardano: il mantenimento dei membri dell'impresa, gli utili relativi agli incrementi apportati all'attività e il diritto di prelazione per quanto concerne una possibile cessione dell'impresa. Il diritto al mantenimento come già enunciato all'interno dei precedenti paragrafi rappresenta uno dei diritti più importanti a tutela dei membri dell'impresa, esso però incontra diverse problematiche in quanto, fondandosi sul principio secondo cui „sia necessario alla soddisfazione dei bisogni primari sfugge ad un criterio di proporzionalità¹⁴ „, il

¹² A. ALBANESE, *Famiglia e impresa dopo la legge n. 76 del 2016 su unioni civili e convivenze*, *Contratto e impresa*, 4/2019, pp. 1595 l'autore fa diretto riferimento alla tutela che tale diritto esprime come possibilità per i partecipanti di far valere i propri interessi all'interno dell'impresa, si veda BALESTRA, *L'impresa familiare*, Milano, 1996, p. 274, TANZI, *Impresa familiare*, I) *Diritto commerciale*, in *Enc. giur.*, XVI, Roma, 1989, § 7.4.

¹³ OPPO, *Dell'impresa familiare*, cit., § 17. Diversamente, CATTANEO, *Coadiuvante familiare*, in *Carrozza* (a cura di), *Diz. dir. agr.*, Milano, 1983, p. 150.

¹⁴ Testualmente, L. GHIDONI, *Unione civile e impresa familiare: la disarmonia di una mera estensione normativa*, *Impresa e famiglia*, 7/2017, pp. 702 in G. BONILINI, *Manuale di diritto di*

legislatore infatti non delinea le modalità con la quale la ricchezza prodotta dall'impresa debba essere ripartita tra i partecipanti per garantire tale tipologia di tutela. Maggiore attenzione riguarda il diritto di prelazione sull'impresa, quest'ultimo infatti rappresenta il diritto più importante, in quanto è da esso che dipende il futuro dell'impresa familiare. Il „comma 5 dell'art. 230 bis riconosce infatti al familiare e all'unito civile il diritto di prelazione in merito alla cessione intervivos dell'impresa¹⁵„, tale tutela „garantisce all'impresa di mantenere il carattere di familiarità il quale viene raggiunto solo qualora un familiare divenga il nuovo titolare dell'impresa¹⁶„. Il diritto oggetto di analisi „è proprio di ogni familiare il quale ne è titolare attivo¹⁷„, in quanto può esercitarlo direttamente nel momento della cessione, il legislatore „quindi garantisce una piena uguaglianza tra i membri della famiglia evitando eventuali discriminazioni tra i membri della

famiglia, cit., 185. G. OPPO, *Dell'impresa familiare*, in L. CARRARO - G. OPPO - A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, I, 1, Padova, 1977, 496 e M. PALADINI, *L'impresa familiare*, cit., 1762 ss.

¹⁵ M.S. ESPOSITO, *Impresa familiare, trasferimento d'azienda e diritto di prelazione*, Corriere giuridico, 2/2017, pp. 216 L'autore in questo caso specifica che tale diritto è sempre valido per poter garantire ai soggetti già presenti all'interno dell'impresa di mantenere il controllo della stessa evitando che soggetti terzi possano entrare all'interno dell'impresa familiare.

¹⁶ L. BALESTRA, *Attività d'impresa e rapporti familiari*, in Trattato teorico-pratico di diritto privato, diretto da G. ALPA-S. PATTI, Padova, 2009, 278; Id., *Prelazione nell'impresa familiare e retratto tra tutela del familiare collaboratore e sicurezza nella circolazione dei beni*, in Fam. e dir., 2009, 6, L'impresa familiare infatti traite il diritto di prelazione dei membri della stessa garantisce il mantenersi del carattere di familiarità e quindi di tutte le tutele previste dalla legge per tale tipologia di soggetto economico.

¹⁷ M. DOGLIOTTI - A. FIGONE, *Impresa familiare: le problematiche più recenti*, in Fam. e dir., 2, 2011, 202; L. BALESTRA, *Attività d'impresa e rapporti familiari*, cit., 281; G. OPPO, *Impresa familiare*, cit., 507; F. PROSPERI, *Impresa familiare* (Art. 230 bis), cit., 286; contra, tra gli altri, M.C. ANDRINI, *Impresa familiare*, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da F. GALGANO, XI, Padova, 1989, 268.

stessa¹⁸„. Il familiare allora pu disporre del diritto di prelazione anche in caso „di cessione di rami d’azienda o di una quota dell’impresa¹⁹„, inoltre tale tipologia di diritto „non opera nel caso della divisione ereditaria, in quanto esso stesso contrasta con i principi propri della successione²⁰„. L’analisi dell’art. 230 bis restituisce un quadro di tutele piuttosto dettagliate che comprendono l’intero gruppo dei soggetti partecipanti all’attività d’impresa.

5. Negli ultimi anni la giurisprudenza si è pronunciata diverse volte riguardo l’impresa familiare, sia perché la sua disciplina è stata rivoluzionata dalla legge 76/2016 sia perché al suo interno, come in tutte le imprese, possono nascere delle problematiche legate a diritti patrimoniali e amministrativi i quali se non risolti in modo celere, possono portare l’impresa stessa ad estinguersi dal mercato. Quest’ultimo paragrafo verrà dedicato quindi all’analisi di due sentenze che riguardano principalmente la quota di utile da attribuire al familiare in virtù della quantit e qualit del lavoro svolto. Il tema affrontato rappresenta una delle principali lacune prodotte dal legislatore nell’art. 230 bis, in quanto non si rinviene

¹⁸ M.S. ESPOSITO, *Impresa familiare, trasferimento d’azienda e diritto di prelazione*, Corriere giuridico, 2/2017, pp. 216. L’autore in questo caso fa diretto riferimento a divergenze interne all’impresa come per esempio la discriminazione della donna al suo interno

¹⁹ F.D. BUSNELLI, *La prelazione nell’impresa familiare*, op. ult. cit., 819; M. DOGLIOTTI - A. FIGONE, *Impresa familiare: le problematiche più recenti*, cit., 202.

²⁰ A. ARENIELLO, *Impresa familiare: la prelazione nel trasferimento dell’azienda*, cit., 753. Com’è noto la divisione ereditaria segue le norme sulla successione, la quale può essere regolamentata da un testamento (testamentaria) oppure dalla legge stessa qualora il de cuius non abbia espresso le proprie volont tramite testamento.

una corretta modalità con la quale quantificare la quota di utili spettante al familiare o unito civile, generando importanti problematiche le quali possono essere risolte solo grazie alla giurisprudenza il cui ruolo è quello di chiarire se valutare l'apporto del partecipante all'impresa familiare. La prima sentenza oggetto di analisi riguarda un caso di separazione in cui si richiede lo „scioglimento dell'impresa familiare con conseguente corresponsione degli utili maturati fino alla data di cessazione dell'impresa, inoltre esso vede la contrapposizione dei due coniugi riguardo nullità della clausola contenuta nell'atto costitutivo dove si negava tale tipologia di diritto²¹„. Il tribunale competente in questo caso „sentenzia in primo grado stabilendo che la separazione non determina lo scioglimento dell'impresa familiare e che il diritto agli utili e agli incrementi sia una tutela fondamentale nei confronti del partecipante e che seguendo il tenore dell'art. 230 bis non può essere negato da una clausola prevista dalle parti, pertanto il tribunale dichiara la nullità di tale clausola²²„. La parte soccombente allora propone il ricorso per Cassazione. La S.C. in tal senso chiarisce che le parti con „l'impugnazione hanno accertato la predeterminazione delle quote come unità di misura per stabilire la percentuale di utile spettante al familiare, la quale è rimasta pressoché uguale per tutta la durata

²¹ A. BAT , *Osservatorio di giurisprudenza civile*, Famiglia e diritto, 2018, pp.80

²² A. BAT , *Osservatorio di giurisprudenza civile*, Famiglia e diritto, 2018, pp.80, l'autore in questo caso cita direttamente il tribunale competente, il quale in merito alla controversia, fin da subito stabilisce l'impossibilità per le parti di derogare l'art. 230 bis del C.C. e che l'impresa familiare a fronte della separazione non cessa la propria esistenza, in quanto gli effetti della separazione non permeano in modo così forte l'ambito dell'impresa.

della prestazione²³ „ „La S.C. inoltre ribadisce come i precedenti gradi di giudizio che la sentenza impugnata dalla parte viola l’art. 230 bis nella parte in cui si ritiene che la quota di partecipazione non sia commisurata agli incrementi immateriali e materiali apportati dal partecipante. Egli infatti gode di tale diritto sia per gli utili percepiti dai beni acquistati sia per l’avviamento, oltre ad essere commisurato alla qualit e quantit del lavoro prestato ²⁴ „ „Di conseguenza allora le percentuali pattuite dalle parti non hanno pieno valore legale ma soltanto un valore indiziario che non le vincola in modo stabile²⁵ „. Il secondo caso vede la contrapposizione di „tre soggetti uno dei quali dopo aver investito ingenti somme nell’impresa familiare e prestato in modo attivo il proprio lavoro al suo interno, non vede corrisposta la quota di utile che per legge spetta a tale soggetto²⁶ „. „La controparte invece sostiene che la mancata soddisfazione del diritto agli utili è dovuta alla mancanza di proventi derivanti dall’attività i quali venivano destinati al ricorrente per soddisfare il proprio diritto al mantenimento²⁷ „. L’analisi del tribunale in questo caso si concentra sulle

²³ Quasi testualmente, A. BAT , *Osservatorio di giurisprudenza civile*, Famiglia e diritto, 2018, pp.80, riferimento a CASS. CIV., Sez. lav. 15 novembre 2017, n. 27108, in diretto riferimento a cfr. CASS. 16 marzo 2003 n. 5224; CASS 17 giugno 2003 n. 9683 in Foro.it, 2003, cfr. CASS 20 marzo 2007 n. 6631

²⁴ Quasi testualmente, A. BAT , *Osservatorio di giurisprudenza civile*, Famiglia e diritto, 2018, pp.80, riferimento a CASS. CIV., Sez. lav. 15 novembre 2017, n. 27108,

²⁵ A. BAT , *Osservatorio di giurisprudenza civile*, Famiglia e diritto, 2018, pp.80, riferimento a CASS. CIV., Sez. lav. 15 novembre 2017, n. 27108, in diretto riferimento a cfr Cass 29 luglio 2008, n. 20574

²⁶ A. BAT , *Osservatorio di giurisprudenza civile*, Famiglia e diritto, 2018, pp.183 in riferimento a Tribunale di Roma, 18 febbraio 2019

²⁷ A. BAT , *Osservatorio di giurisprudenza civile*, Famiglia e diritto, 2018, pp.183 in riferimento a Tribunale di Roma, 18 febbraio 2019

figure del ricorrente e del resistente „per capire se l’impresa in cui le parti operano è di tipo familiare²⁸ „, questo per effettuare un’analisi più dettagliata della figura del ricorrente e capire se la lesione subita possa divenire oggetto di tutela. Com’è noto infatti per poter beneficiare del diritto al mantenimento e agli utili dell’impresa e quindi delle tutele previste dall’art. 230 bis è fondamentale che l’impresa sia di tipo familiare. „Tale tipologie di diritti sopracitati hanno per caratteristiche diverse, il giudice precisa che mentre il diritto al mantenimento è attribuito indipendentemente dai risultati della gestione il diritto agli utili è vincolato ai proventi prodotti dall’attività dell’impresa, i quali vengono corrisposti in base alla quantità e qualità del lavoro prestato²⁹ „. „La giurisprudenza di legittimità inoltre enfatizza tale aspetto sostenendo che la distribuzione degli utili sia direttamente connessa ai risultati raggiunti dall’impresa, a condizione però che non vi siano patti di distribuzione i quali vincolano direttamente il reinvestimento degli utili all’interno dell’impresa³⁰ „. Il tribunale allora valutati tali elementi sentenza a „favore del ricorrente il quale in sede di cessione dell’impresa beneficerà di una quota del

²⁸ A. BAT , *Osservatorio di giurisprudenza civile*, Famiglia e diritto, 2018, pp.183 in riferimento a Tribunale di Roma, 18 febbraio 2019,

²⁹ Quasi testualmente; A. BAT , *Osservatorio di giurisprudenza civile*, Famiglia e diritto, 2018, pp.183 in riferimento a Tribunale di Roma, 18 febbraio 2019 riferimenti in Cass. 8 marzo 2011 n. 5448; cfr Cass 16 marzo 2016; Cass 8 ottobre 1999 n. 11332

³⁰ A. BAT , *Osservatorio di giurisprudenza civile*, Famiglia e diritto, 2018, pp.183 in riferimento a Tribunale di Roma, Cass. 8 marzo 2011 n. 5448; cfr Cass 16 marzo 2016; Cass 8 ottobre 1999 n. 11332

prezzo di cessione dell'azienda e della quota di utili spettante in base alla qualità e quantità del lavoro prestato all'interno dell'impresa familiare³¹„.

³¹ A. BAT , *Osservatorio di giurisprudenza civile*, Famiglia e diritto, 2018, pp.183 in riferimento a Tribunale di Roma, l'autore esplicita il dispositivo emanato dal giudice riguardo la condanna della parte soccombente a risarcire il resistente delle quote di utili spettanti (detratte dei debiti) e dei diritti non riconosciuti in precedenza

CAPITOLO 2

SOMMARIO: 1. La disciplina dell'impresa familiare successiva alla legge 76/2016 in materia di unioni civili. - 2. art. 230 ter c.c. tra dubbi interpretativi e soluzioni dottrinali. - 3. Differenze esistenti tra i diritti dei membri della famiglia legittima e quelli del convivente. - 4. *Segue*. Caso in cui il soggetto imprenditore ha contratto prima matrimonio e poi si unisce civilmente con un altro soggetto. - 5. Paragrafo di chiusura

1. La legge 76/2016 in materia di unioni civili permea l'ambito dell'impresa familiare, generando una novella completa tramite gli articoli 230 bis e ter, i quali richiamano i diritti e i regimi previsti dal legislatore sia per il coniuge che per il familiare, ad essi con la „novella eseguita dalla norma sopracitata si aggiungono anche le figure dell'unito civile e del convivente alle quali la legge riserva un'uguale disciplina anche se con molte contraddizioni e lacune³²„. I riflessi di tali problematiche si riflettono direttamente sulla materia d'impresa generando una disparità evidente e allo stesso tempo limitante e problematica per i soggetti coinvolti. „I limiti della norma si accentuano in quanto mentre il matrimonio garantisce il vincolo di affinità e quindi la stabilità del legame tra due soggetti³³„, „la legge 76/2016 non contempla tale aggettivo generando, un conflitto reale dottrinale e politico il quale non fa che ampliare le problematiche³⁴„, connesse alla figura dell'unito civile. Nemmeno tramite il ricorso all'interpretazione analogica è possibile rinvenire una parificazione tra i due soggetti, tale „meccanismo inibitorio è prodotto proprio dalla norma 76/2016 la quale non permette la piena applicazione

³² M. TOLA, *Impresa familiare e convivenze*, *Rivista di diritto civile*, 3/2019, p. 705, L'autore in questo caso fa un diretto riferimento alla normativa espressa all'interno della 76/2016 la quale ha incontrato un iter legislativo difficile che com'è evidente ha portato alla formazione di lacune importanti e innumerevoli polemiche.

³³ M. LUPO, *l'affinità e i suoi effetti*, in *Trattato di diritto di famiglia*, 2016, 93ss

³⁴ V. BARBA, *Unione civile e adozione*, in *Famiglia e diritto*, 7/2017, p. 703, l'autore espone come tale mancanza possa irrimediabilmente gravare sulla figura dell'unito civile riguardo l'applicazione di alcune norme e istituti che in mancanza non ne garantirebbero la perfetta parificazione con il coniuge.

delle norme non esplicitamente citate al suo interno³⁵„. La norma all'interno del codice civile produce i propri effetti tramite gli articoli 230 bis e ter generando anche in questo caso per una disuguaglianza tra la figura dell'unito civile e del convivente il quale non potendo dimostrare l'esistenza di un vincolo di unione non beneficia di tutti i diritti previsti, vedendosi assoggettato ad una disciplina minoritaria e scarsa di tutele.

2. L'art. 230 ter racchiude l'intera normativa riguardante la figura del convivente al quale per la legge riserva una disciplina ristretta solo a poche tutele. Tale articolo allarga gli schemi previsti dall'art. 29 della Costituzione e li estende alla figura del convivente ampliando così „la portata in termini di tutele e diritti dell'impresa familiare, garantendo in capo a tale soggetto che presti la propria opera in modo stabile il diritto alla partecipazione agli utili³⁶„. La voluntas legis in questo caso riguarda il „riconoscimento al convivente di fatto omosessuale o eterosessuale una leggera forma di tutela modellata sulla base dell'art. 230 bis³⁷„. Una delle problematiche su cui si è espressa la dottrina riguarda la possibilità di registrare la

³⁵ V. BARBA, *Unione civile e adozione*, in *Famiglia e diritto*, 7/2017, p. 703ss, L'autore in questo caso fa diretto riferimento all'applicazione di norme del Codice Civile e della legge sull'adozione la quale comporterebbe il verificarsi di fattispecie non permesse dal nostro ordinamento.

³⁶ F. ROMEO, *impresa familiare e rapporti di convivenza: art. 230 bis c.c. versus art. 230 ter c.c.*, in *Attualità e saggi: Studium iuris* 3/2018, pp 293

³⁷ G. Guerrieri, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, in *NLCC*, 4/2018, pp. 1008, L'autore fa diretto riferimento all'art. 230 bis in quanto rappresenta il riferimento giuridico principale sull'impresa familiare enfatizzando il carattere di minima tutela corrisposta al convivente.

convivenza. Il dubbio su cui ci si concentra riguarda la definizione stessa di convivenza di fatto, la quale essendo „fondata su di un legame affettivo e di reciproca assistenza, deve collegarsi con il carattere di stabilit che pu essere definito grazie alla dichiarazione anagrafica di cui agli art. 4 e 13 comma 1 lett. b d.p.r. 30 maggio 1989³⁸„ . In merito a tale registrazione sono diversi i dubbi di legittimit costituzionale, la stessa corte costituzionale ha affermato „l’inammissibilit e infondatezza del presupposto secondo cui l’unione di tipo more uxorio è assimilabile al vincolo coniugale³⁹„ , per il „legislatore infatti tale parificazione avrebbe prodotto un contrasto tra l’art. 29 riguardo il vincolo coniugale e l’art. 2 per lo sviluppo della personalit umana in diretto riferimento con l’unione more uxorio⁴⁰„. La registrazione della convivenza per non funge da condizione validante per l’unione in quanto un soggetto „terzo potrebbe dimostrare la mancata presenza del carattere di stabilit del vincolo o di reciproca assistenza come richiesto dall’art. 36⁴¹„. Per garantire la corretta applicazione dell’art. 230 ter è necessario che valgano due presupposti di tipo positivo e negativo. Occorre in

³⁸ Sulla dichiarazione anagrafica quale requisito costitutivo della stabile convivenza, Trib. Milano, 31 maggio 2016, www.ilcaso.it. G. GUERRIERI, *Convivenze di fatto e impresa familiare*, in *nuove l. civ. comm. 2018*, p. 1011, In M. TOLA, *Impresa familiare e convivenze, rivista di diritto civile* , 3/2019, p. 715

³⁹ CORTE COST. 25 luglio 2000, n. 352* (pagina 715 da rivedere)

⁴⁰ CORTE COST., 20 aprile 2004, n. 121, in G. cost. (pagina 715 da rivedere)

⁴¹ G. GUERRIERI, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, *NLCC*, 4/2018, pp. 1012, l’autore fa diretto riferimento al caso in cui un soggetto terzo (familiare) sia intenzionato a negare i diritti propri del convivente, la disciplina appena esposta inoltre evidenzia il carattere di difficile interpretazione della convivenza utilizzando termini fumosi e poco chiari, BALESTRA, *La convivenza di fatto*, cit. , p. 926. Il carattere di fedelt inoltre non rappresenta una condizione necessaria per generare stabilit nel rapporto di convivenza, TRIMARCHI, *Unioni civili e convivenze*, cit. pag. 865.

primis che „il convivente presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa, allo stesso tempo è richiesto che non sussista un rapporto di società o lavoro subordinato⁴²„. I profili considerati hanno come scopo quello di differenziare la disciplina „dell'art. 230 bis da quella dell'art. 230 ter, in quanto nel primo si fa riferimento allo svolgimento di un'attività lavorativa in modo continuativo nell'impresa di famiglia o nella famiglia⁴³„. L'attività del convivente secondo „la dottrina è necessario che non sia svolta in modo occasionale o sporadico, tale condizione la si rinviene anche all'interno dell'art.2082 che tratta della disciplina dell'imprenditore commerciale⁴⁴„, di conseguenza il carattere di non sporadicità permette così il costituirsi delle tutele previste dalla legge in capo al convivente. L'aggettivo caratterizzante la prestazione è quindi la „continuità, inteso come rapporto stabile e duraturo tale da permettere lo stabilirsi in capo al soggetto interessato delle tutele previste dal legislatore nell'art. 230 ter⁴⁵„. Nessun riferimento viene fatto dal „legislatore riguardo il diverso significato tra opera e

⁴² Testualmente, G. GUERRIERI, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, NLCC, 4/2018, pp. 1014

⁴³ G. GUERRIERI, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, NLCC, 4/2018, pp. 1014, l'autore in questo caso fa diretto riferimento alla situazione in cui un familiare svolga la propria attività nella famiglia, generando delle agevolazioni agli altri membri della stessa, i quali possono dedicare maggior tempo all'attività d'impresa.

⁴⁴ G. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*. 1. Diritto dell'impresa, Torino, 2006, p. 33; PRESTI e RESCIGNO, *Corso di diritto commerciale*, Bologna, 2015, p. 19; GALGANO, *Diritto commerciale*. L'imprenditore, Bologna, 2011, p. 18

⁴⁵ V. AMOROSO, *L'impresa familiare*, cit., p. 65; BALESTRA, *L'impresa familiare*, cit., p. 132 ss. nella giurisprudenza di legittimità, C. ASS. 23 settembre 2002, n. 13849, La Corte di Cassazione in questo caso fa esplicito riferimento non alla costante presenza bensì ad un apporto continuo della propria opera lavorativa.

lavoro, la norma infatti parla di attività lavorativa⁴⁶ „, la quale per permettere al convivente di godere delle tutele previste dalla legge deve essere prestata all'interno dell'impresa, o „se non svolta all'interno dei locali di quest'ultima debba essere strumentale alla produzione e scambio di beni e servizi⁴⁷„. A differenza di quanto previsto per il familiare all'interno dell'art. 230 bis per „il convivente il lavoro casalingo non è ricompreso all'interno dell'attività lavorativa⁴⁸„, tale condizione è rafforzata dal tenore della norma dove specifica che il lavoro debba essere svolto all'interno dell'impresa e non anche all'interno della famiglia. Per quanto riguarda il presupposto negativo appare difficile comprendere la motivazione di un diverso trattamento tra il convivente e il familiare, il „legislatore operando infatti una esemplificazione ha generato una lacuna sulla rilevazione di tale presupposto evitando riferimenti diretti all'art.230 bis⁴⁹„. Per escludere allora ogni tipo di vincolo di subordinazione sarà quindi fondamentale far „riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina gius-lavoristica per quanto riguarda i vincoli di

⁴⁶ G. GUERRIERI, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, NLCC, 4/2018, pp. 1015, L'autore in questo caso specifica che l'attività svolta dal convivente può essere di tipo intellettuale o manuale.

⁴⁷ G. GUERRIERI, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, NLCC, 4/2018, pp. 1015, L'autore enfatizza quanto detto prima riguardo la prestazione lavorativa, la quale non necessita di un luogo preciso in cui essere svolta, ma è sufficiente che la stessa sia funzionale all'impresa e alla sua attività.

⁴⁸ AMOROSO, *L'impresa familiare*, cit., p. 57ss.; FLORIO, *Famiglia e impresa familiare*, cit., p. 66 ss.; BALESTRA, *L'impresa familiare*, cit., p.143 ss., con riferimento CASS., sez. un., 4 gennaio 1995, n. 89, con rilievo al lavoro domestico

⁴⁹ COTTINO, *Diritto commerciale*, vol. I, tomo 2, Padova, 1994, p. 3 ss.; CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI e TREU, *Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro subordinato*, Torino, 2016, p.38 ss.

subordinazione⁵⁰ „. Per il rapporto di societ è necessario verificare le eventuali sinergie che si generano tra le parti, le quali collaborando insieme e dividendosi parte degli utili derivanti dall’attività „non costituiscano un nuovo soggetto giuridico con conseguente assegnazione di posizioni giuridiche⁵¹ „. In mancanza di contratto di lavoro subordinato o di rapporto societario, „l’art.230 ter trova applicazione anche quando si configuri un rapporto che non garantisce tutte le tutele fissate dalla legge, e anche nel caso in cui non sia configurabile alcuna tipologia di rapporto⁵² „. L’applicazione „cumulativa di tali norme volte a garantire maggiori tutele a tali soggetto potrebbe in alcuni casi generare un eccesso di protezione⁵³ „, di conseguenza è fondamentale che i compensi percepiti dal convivente non socio e non lavoratore subordinato vengano „erogati in base agli utili prodotti dall’impresa, rappresentanti una forma minima di tutela economica nei suoi confronti⁵⁴ „.

⁵⁰ CASS. 8 aprile 2015, n. 7024, sempre in questo senso, CASS. 23 gennaio 2009, n. 1717; Cass. 1 dicembre 2008, n. 28525

⁵¹ TRIB. ROMA 12 aprile 2012, riguardo la costituzione di una societ con conseguente nascita d i un rapporto sociale tra le parti.

⁵² OBERTO, *Ancora sulla pretesa gratuit delle prestazioni lavorative subordinate rese dal convivente more uxorio*, in *Fam. dir.*, 2016, p. 150 ss. L’attività svolta dal convivente non imprenditore potrebbe in alcuni casi essere svolta secondo *affectionis vel benevolentiae causa*

⁵³ G. GUERRIERI, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, *NLCC*, 4/2018, pp. 1019, l’autore fa diretto riferimento a situazioni in cui non sia configurabile uno specifico rapporto tra convivente non imprenditore e impresa.

⁵⁴ G. GUERRIERI, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, *NLCC*, 4/2018, pp. 1019. Gli utili prodotti dall’impresa rappresentano la principale fonte tramite il quale il convivente ottiene una remunerazione per il lavoro prestato all’interno dell’impresa, senza il quale non sarebbe possibile permettere la sopravvivenza e l’autonomia economica di tale soggetto.

3. Le differenze in termini di tutele tra familiare e convivente emergono fin da subito dal confronto degli articoli 230 bis e 230 ter. Dall'analisi emerge una „disciplina penalizzante per il convivente nelle maggior parte dei diritti previsti dai sopracitati articoli, tali distorsioni non fanno che aggravare la posizione del convivente⁵⁵„. Con riferimento ai diritti patrimoniali, il convivente a differenza di quanto stabilito nell'art. 230 bis per il familiare non gode del diritto al mantenimento. „La dottrina non fornisce spiegazioni in merito a tale tipologia di discriminazione operata tra familiare e convivente⁵⁶„, la legge infatti anche in mancanza del diritto al mantenimento per il familiare „garantisce comunque la tutela di un trattamento economico pari al tenore patrimoniale della famiglia⁵⁷„, permettendo cos anche al familiare non tutelato di trovare un sostegno economico da parte dell'impresa. Il convivente allora rimane costantemente penalizzato essendo escluso anche da quest'ultima tipologia di tutela. Egli cos come il familiare beneficia del diritto agli utili „la cui erogazione è legata non solo alla qualit e quantit del lavoro prestato, ma anche all'attività svolta dagli stessi⁵⁸„. L'elasticità

⁵⁵ QUADRI, *Le prestazioni di lavoro del convivente alla luce del nuovo art. 230 ter c.c.*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 590 ss. GUERRIERI, *op. cit.*, p. 1007 ss

⁵⁶ G. GUERRIERI, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, *NLCC*, 4/2018, pp. 1020, l'autore fa esplicito riferimento a problematiche di tipo politico le quali operano una forte divisione e discriminazione in termini di diritti tra famiglie tradizionali e more uxorio

⁵⁷ AMOROSO, *L'impresa familiare*, *cit.*, p. 89 ss.; BALESTRA, *L'impresa familiare*, *cit.*, p. 241 ss. L'autore fa riferimento alla situazione in cui si potrebbero generare delle disparità di trattamento economico tra familiari non ricompresi all'interno dell'art. 230 bis.

⁵⁸ G. GUERRIERI, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, *NLCC*, 4/2018, pp. 1021, con diretto riferimento ai probabili parametri che la giurisprudenza potrebbe utilizzare per quantificare la percentuale di utile spettante al convivente.

fornita allora dalla legge non può che portare ad una risoluzione tramite l'utilizzo della giurisprudenza, la quale utilizzando un „criterio qualitativo potrebbe valutare la prestazione dal punto di vista professionale e del ruolo assunto dal convivente nell'impresa⁵⁹„, mentre, dal punto di „vista quantitativo la percentuale potrebbe essere commisurata alla quantit di lavoro svolto o delle prestazioni effettuate ⁶⁰„. Il legislatore di conseguenza non stabilisce perfettamente i criteri con cui erogare gli utili e allo stesso tempo, „non stabilisce nemmeno la possibilit per il convivente di poter decidere in merito alla distribuzione degli stessi⁶¹„, tale condizione unita alla mancanza di diritti amministrativi per il convivente mette a repentaglio la propria posizione economica „configurando fattispecie in cui l'imprenditore reinvestendo in modo sistematico gli utili nell'impresa potrebbe negare al convivente la possibilit di trovare un sostegno economico ⁶²„. Un'ulteriore questione riguarda la liquidazione della quota di partecipazione che per il familiare opera tramite la corresponsione di denaro all'atto dell'alienazione dell'azienda o

⁵⁹ G. GUERRIERI, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, NLCC, 4/2018, pp. 1021

⁶⁰ G. GUERRIERI, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, NLCC, 4/2018, pp. 1021, con diretto riferimento a contratti di lavoro con retribuzione associata alle ore in cui è stata svolta la prestazione, oppure a tipologie contrattuali come il contratto di lavoro a cottimo. riguardo alla normativa sull'impresa familiare, GHIDINI, *L'impresa familiare*, cit., p. 40 ss.; PANUCCIO, *L'impresa familiare*, cit., p. 62.

⁶¹ G. GUERRIERI, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, NLCC, 4/2018, pp. 1022 in riferimento all' an e al quantum

⁶² G. GUERRIERI, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, NLCC, 4/2018, pp. 1022, il convivente non avendo diritto al mantenimento trova come unica forma di sostegno economico la percentuale di utile spettante.

cessazione del rapporto di lavoro. Per il convivente tale situazione risulta piuttosto dubbia, in particolare circa il diritto di credito agli utili e per gli incrementi ottenuti tramite i beni acquistati, „se il credito è maturato specularmente alla cessazione del rapporto di lavoro essi debbono essere liquidati e distribuiti al convivente⁶³„. Discorso ben diverso riguarda il caso in cui i crediti maturino alla data di alienazione dell'azienda, essi secondo la dottrina prevalente sono associati a passività proprie dell'imprenditore da iscrivere nell'apposita sezione riguardanti tali passività, „qualora tale iscrizione non abbia luogo, l'imprenditore alienato è liberato dall'onore tali obbligazioni in quanto il pagamento delle stesse ricadrà in capo all'imprenditore alienante, qualora però non ci sia stato l'accollo da parte dell'acquirente le parti saranno solidalmente obbligate a liquidare la quota del convivente⁶⁴„. Ulteriore differenza esistente tra la figura del familiare e quella del convivente riguarda il diritto di prelazione e il trasferimento d'azienda nel caso di divisione ereditaria. „L'imprenditore è infatti libero di alienare la propria azienda⁶⁵„, tale operazione è per soggetta ad „un diritto di prelazione del familiare

⁶³ G. GUERRIERI, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, *NLCC*, 4/2018, pp. 1023, l'autore fa riferimento alla difficoltà che spesso può riscontrarsi nell'ottenere la liquidazione di tale tipologia di credito, soprattutto quando gli stessi diritti di credito maturano in concomitanza con il rapporto di lavoro

⁶⁴ GHIDINI, *L'impresa familiare*, cit., p. 79., L'autore per approfondire le modalità con la quale liquidare la posizione del convivente in caso di alienazione, ma diretto riferimento alla possibilità di accollo del debito da parte di uno dei soggetti coinvolti e la rispettiva solidarietà al debito.

⁶⁵ M. S. ESPOSITO, *Impresa familiare, trasferimento d'azienda e diritto di prelazione*, *Corriere giuridico*, 2/2017, pp.216, l'autore inoltre evidenzia anche la situazione in cui l'imprenditore essendo il soggetto che assume maggiori rischi rispetto agli altri familiari, può anche decidere in merito senza il loro consenso.

rispetto a soggetti terzi⁶⁶ „, in quanto l’art. 230 bis permette a quest’ultimo di beneficiare di una preferenza rispetto al terzo, „tramite il quale infatti la stessa impresa perderebbe il carattere di familiarit⁶⁷ „. Al convivente viene quindi esclusa la possibilit di beneficiare di tale diritto, anche qualora lo stesso abbia prestato attivamente la propria opera, „vanificando quindi gli eventuali sforzi e sacrifici che lo stesso ha posto in essere per poter sostenere l’attività adoperandosi spesso più di altri⁶⁸ „. La soluzione proposta dal legislatore risulta piuttosto discutibile, in quanto la stessa „non garantisce né carattere di continuità all’impresa né la possibilità del convivente di appropriarsi della quota di avviamento a lui spettante⁶⁹ „. La ratio di tale scelta „la si rinviene nella mancanza del vincolo di affinit presente nella convivenza⁷⁰ „, la quale non permette il sorgere di tutta una serie di diritti in capo al convivente. Egli inoltre non essendo parte della famiglia potrebbe „essere soggetto a riscatto in caso di cessione a suo favore⁷¹ „, ed inoltre qualora il titolare sia diverso

⁶⁶ M. S. ESPOSITO, *Impresa familiare, trasferimento d’azienda e diritto di prelazione*, *Corriere giuridico*, 2/2017, pp.216

⁶⁷ L. BALESTRA, *Attività d’impresa e rapporti familiari*, in *Trattato teorico-pratico di diritto privato*, diretto da G. ALPA-S. PATTI, Padova, 2009, 278; Id., *Prelazione nell’impresa familiare e retratto tra tutela del familiare collaboratore e sicurezza nella circolazione dei beni*, in *Fam. e dir.*, 2009, 6, 579

⁶⁸ M. TOLA, *Impresa familiare e convivenze*, *Rivista di diritto civile*, 3/2019, p. 742, l’autore enfatizza il problema della discriminazione del convivente, soffermandosi su ipotesi in cui lo stesso possa tramite la propria opera ver arricchito l’impresa.

⁶⁹ Testualmente, R. COSTI, op. cit., p. 100, G. OPPO, sub art. 230-bis, cit., p. 508. Contra, F.D. BUSNELLI, *La prelazione nell’impresa familiare*, in *R. not.*, 1981, p. 818. In giurisprudenza, CASS. 22 aprile 2016, n. 8202, L. CARRARO, *La vocazione legittima alla successione*, Padova 1979, p. 245 ss.

⁷⁰ G. PALMERI, op. cit., p. 170; C.A. GRAZIANI, op. cit., p. 677. in M. TOLA, *Impresa familiare e convivenze*, *Rivista di diritto civile*, 3/2019, p. 742

⁷¹ CASS., sez. lav., 21 aprile 2017, n. 10147

dal partner il convivente non imprenditore „perderà tutti i diritti previsti all'interno dell'art 230 ter, con il rischio di non poter più operare⁷² „, nell'impresa né di vedere il proprio diritto sugli utili soddisfatto.

4. L'impresa familiare può ricadere all'interno di diverse controversie, in questo caso la problematica riguarda la separazione e quindi la fine dell'unione tra due soggetti e gli effetti che la stessa produce in capo all'impresa. I familiari nell'impresa operano a stretto contatto, prestano la propria opera in modo attivo e ne percepiscono i proventi tramite gli utili e il mantenimento, il quesito oggetto di analisi riguarda una particolare fattispecie ossia gli effetti che la separazione produce in capo ai partecipanti dell'impresa familiare e la successiva entrata dell'unito civile. La separazione così come il divorzio produce diverse tipologie di effetti a livello patrimoniale, nel caso „dell'impresa familiare tali tipologie di eventi non determinano la fine della stessa⁷³ „, i coniugi allora anche usufruendo di tale tipologia di istituto risolutore della crisi familiare rimangono comunque a contatto nell'impresa in cui operano. La dottrina però trova opinioni contrastanti a riguardo, l'impresa infatti non può sciogliersi con la separazione dei coniugi ma „solo nel

⁷² F. D. BUSNELLI, op. cit., p. 812 ss. in M. TOLA, *Impresa familiare e convivenze*, *Rivista di diritto civile*, 3/2019, p. 742

⁷³ A. BAT , *Osservatorio di giurisprudenza civile*, Famiglia e diritto, 2018, pp.80, riferimento a CASS. CIV., Sez. lav. 15 novembre 2017, n. 27108 nella causa si faceva riferimento alla richiesta di scioglimento dell'impresa familiare da parte di due coniugi

caso in cui venga meno l'attività lavorativa di uno dei due⁷⁴„, oppure „nel caso più ricorrente quando si scelga di recedere dall'impresa stessa⁷⁵„. Ulteriore causa di scioglimento dell'impresa riguarda „l'autorizzazione del presidente del tribunale competente a vivere separatamente, tale atto quindi determina l'automatica cessazione dell'impresa familiare⁷⁶„. La successiva unione civile dell'imprenditore con un nuovo soggetto non pregiudica i rapporti all'interno dell'impresa, i quali rimangono pressoché gli stessi, garantendo all'unito civile grazie all'art. 230 bis tutti i diritti propri dei collaboratori dell'impresa di famiglia e dell'ex coniuge, qualora lo stesso continui a prestare la propria opera all'interno dell'impresa.

5. La riforma prodotta dalla L.76/2016 ha sicuramente rivoluzionato una delle figure più importanti del nostro panorama economico, tramite gli art. 230 bis e 230 ter le figure dell'unito civile e del convivente hanno trovato una disciplina di tutela anche se in alcuni punti molto lacunosa e poco chiara. Il legislatore quindi grazie alla riforma del diritto di famiglia è riuscito a produrre una vera e propria rivoluzione non solo con il riconoscimento delle unioni tra soggetti omosessuali e

⁷⁴ Cfr. Cass 574/1991, nello stesso senso; CORDON, *La famiglia*, vol.II, p.528 ss. in J. RUDI, *Gli effetti della separazione e del divorzio sull'impresa familiare*, www.studiogalerudi.it, Modena, 15 maggio 2008

⁷⁵ Florio, Calcioli; nello stesso senso, CORDON, *La famiglia*, vol.II, p.528 ss. , in J. RUDI, *Gli effetti della separazione e del divorzio sull'impresa familiare*, www.studiogalerudi.it, Modena, 15 maggio 2008

⁷⁶ Tribunale Vallo della Lucania, 22 ottobre 1997, www.altalex.it. in questo caso si fa diretto riferimento all'applicazione dell'art. 2272 c.2 dettato per le società semplici

eterosessuali, ma riconoscendo anche agli stessi pieni diritti patrimoniali ed economici nello svolgimento dell'attività d'impresa. Naturalmente come citato poc'anzi le norme presentano diverse lacune e vizi quali spesso non permettono il corretto dispiegarsi delle tutele previste dalla legge, in questo caso per i vizi normativi e gli eventuali problemi possono essere risolti in modo agile grazie alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza della S.C. e dalla dottrina.

CAPITOLO 3

SOMMARIO: 1-Il diritto successorio e l'impresa di famiglia. 2-Confronto tra legato e donazione. 3- Il passaggio generazionale tra patto di famiglia e trust. 4- Il passaggio generazionale nell'impresa di famiglia.

1 - Nel nostro ordinamento le norme che regolamentano le successioni presentano una disciplina granitica, che affonda le proprie radici in una normativa poco rinnovata e fortemente orientata verso la tutela della famiglia piuttosto che del patrimonio. „Storicamente il diritto delle successioni per causa di morte ha sempre garantito un ruolo centrale alla famiglia, anche se la stessa nel tempo ha subito innumerevoli modifiche allargando la sua portata ed includendo nuovi soggetti⁷⁷„. Ad oggi per il problema principale riguarda il cambiamento in termini economici che la societ ha subito, il diritto successorio infatti non garantisce una corretta tutela al patrimonio della famiglia stessa generando innumerevoli problemi e stalli. Il problema principale emerge nel momento in cui oggetto del patrimonio sia un'impresa, la quale fisiologicamente necessita ad un certo punto della propria esistenza di un nuovo leader il quale possa aumentarne il valore e garantirne la prosperit. „Il diritto successorio quindi ad oggi si orienta piú verso il colmare un insieme di posizioni lasciate vuote dal de cuius⁷⁸„, piuttosto che capire come esse possano essere amministrate in modo corretto, anche tramite l'utilizzo specifici negozi. „Il conflitto che emerge dall'analisi di tale normativa vede contrapposta la

⁷⁷ PIETRO PERLINGIERI, VINCENZO BARBA, GIOVANNI PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile, Nozione, fondamento e oggetto del diritto ereditario*, , pp. 1114 (VIII) ss. Edizioni Scientifiche italiane, 2018. In questo caso le trasformazioni effettuate dal concetto di famiglia sono legate al riconoscimento dei diritti ereditari a figure come: i figli naturali (1 e 2 L. 10 dicembre 2012, n. 219) e l'unito civile (L. 76 del 26 maggio 2016). Tale riconoscimento per non è valido nei confronti del convivente (Ccost. 310/89 e Ccost. 45/80)

⁷⁸ V., *Ragionevolezza e proporzionalit nel diritto delle successioni* , *Rivista di diritto privato*, 4/2018, pp. 516

figura dei legittimari fortemente tutelati dalla legge e il de cuius il quale non pu decidere liberamente le modalit con la quale disporre del proprio patrimonio ⁷⁹„. Il concetto „di famiglia allora è strettamente connesso a quello di solidariet in quanto la famiglia permette ad un soggetto di sviluppare la propria personalit umana, tale condizione allora presuppone che il succedersi dei familiari nelle posizioni del de cuius sia automatico e necessario cos come stabilito dalla legge ⁸⁰„. Tutto ci per non è indice di garanzia di una corretta amministrazione di tali posizioni le quali in alcuni casi potrebbero cadere nelle mani sbagliate, andando a ledere il patrimonio familiare con conseguente estinzione o riduzione dello stesso. „Emerge allora una scarsa tutela e attenzione nei confronti delle volont del de cuius, limitandone la possibilit di disporre in modo autonomo del proprio patrimonio ⁸¹„, usufruendo dell'atto il quale permette più di tanti altri di regolamentare la divisione del patrimonio ossia il testamento. „L'art. 587 c.c. infatti disciplina il testamento definendolo come un atto revocabile tramite il quale un soggetto dispone delle proprie sostanze per il momento in cui egli cesser di vivere ⁸²„. Esso per pur

⁷⁹ V. BARBA, *Ragionevolezza e proporzionalit nel diritto delle successioni*, *Rivista di diritto privato*, 4/2018, pp. 516. L'autore fa espresso rinvio all'art 587 c.c. il quale definisce il testamento e la finalit di tale tipologia di atto

⁸⁰ V. BARBA, *Ragionevolezza e proporzionalit nel diritto delle successioni*, *Rivista di diritto privato*, 4/2018, pp. 519 in riferimento a G. PERLINGIERI, *Profili applicativi*, V. BARBA, *I nuovi confini del diritto delle successioni*, in *Dir. Succ. Fam.*, 2015, pp. 333

⁸¹ A. CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, 2 Edizione, Milano, 1943, p.7 ss. A. CICU, *Successione legittima e dei legittimari*, p.8,

⁸² www.Brocardi.it, Art. 587 c.c. riguardo la disciplina e le caratteristiche del testamento

avendo una „finalit di regolamentazione degli interessi post mortem incontra per la rigidit della disciplina delle successioni la quale riduce la portata di tale strumento riportandolo all'interno dello schema previsto dalla legge⁸³ „. Come detto poc'anzi le problematiche piÙ importanti nascono e si sviluppano nel momento in cui oggetto del patrimonio sia un'impresa, la sua divisione in alcuni casi risulta essere particolarmente difficoltosa, soprattutto se prima di tutto ci non si è provveduto a pianificare in modo corretto il passaggio generazionale tramite specifici negozi. La successione nel governo dell'impresa può quindi avvenire con diverse modalit, tramite donazione o istituzione di un legato, oppure se nulla è stato definito dal de cuius tramite successione a titolo universale. La legge inoltre ammette alcune tipologie di negozi successori che permettano un corretto espletarsi del passaggio generazionale, tra questi il patto di famiglia e il trust. Tali tipologie di strumenti incontrano diverse difficolt generate dalla normativa particolarmente stringente riguardo le quote di legittima e le azioni esperibili dagli stessi legittimari. La donazione trova una forte applicazione del diritto successorio, essa permette di raggiungere specifiche esigenze favorendo alcuni soggetti in particolare, essa risulta essere particolarmente problematica nel momento in cui è associata a

⁸³ In V. BARBA, *Ragionevolezza e proporzionalit nel diritto delle successioni*, *Rivista di diritto privato*, 4/2018, pp. 522, con riferimento a P. PERLINGIERI, *La personalit umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972; I.D., *Mercato solidariet e diritti umani, Rassegna di Diritto Civile*, 1995, p.84; ID., *La persona e i suoi diritti, Problemi di diritti civili*, Napoli, 2005; N. LIPARI, *Diritti e valori sociali, Legalit condivisa e dignit della persona*, Roma, 2004; S.RODOT, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007

simulazioni negoziali che bloccano le azioni esperibili dagli stessi legittimari a tutela della loro quota. Forti problematiche si presentano qualora sia necessario valutare il valore delle quote societarie cedute a titolo di donazione, „la Corte di Cassazione infatti sostiene che per talune quote sia applicabile l’art. 750 cc riguardo l’azione di collazione e che il loro valore venga stabilito pari a quello emerso al tempo della successione⁸⁴ „ in questo modo la legge „ingloba all’interno del valore della partecipazione le eventuali perdite o utili derivanti dal lavoro dell’imprenditore donatario, generando un immotivato arricchimento o depauperamento al patrimonio dei coeredi⁸⁵ „. La legge allora a riguardo necessita di un forte rinnovamento garantendo una stima „corretta del valore delle partecipazioni, evitando di generare un arricchimento nei confronti dei coeredi ed utilizzando tecniche valutative che permettano di stimare correttamente il valore della partecipazione al tempo della donazione⁸⁶ „.

⁸⁴ Cass. 25 settembre 2014, nr. 20258 in *Leggi d’Italia*, cit in In V. BARBA, *Ragionevolezza e proporzionalit nel diritto delle successioni* , *Rivista di diritto privato*, 4/2018, pp. 534

⁸⁵ V. BARBA, *Ragionevolezza e proporzionalit nel diritto delle successioni* , *Rivista di diritto privato*, 4/2018, pp. 534 L’autore in questo caso analizza una problematica molto evidente ossia quella dell’arricchimento o dell’accollo delle perdite da parte dei coeredi a fronte di una gestione imprenditoriale fiorente o problematica.

⁸⁶ V. BARBA, *Ragionevolezza e proporzionalit nel diritto delle successioni* , *Rivista di diritto privato*, 4/2018, pp. 534. L’autore fa diretto riferimento all’uso del principio contabile IFRS nr. 13 riguardo l’applicazione del fair value ossia quel corrispettivo corretto esente da eventuali sopravvalutazioni e sottovalutazioni operate dalle parti.

2 – Seguendo il tenore normativo riguardo le successioni per causa di morte, la legge effettua una distinzione tra successioni a titolo particolare e successioni a titolo universale. Le prime si caratterizzano in quanto oggetto della successione è una quota precisa del patrimonio del cuius, nel nostro caso potrebbe essere l'impresa di famiglia o un pacchetto di quote o azioni che garantiscano al beneficiario il controllo dell'impresa. Tale disposizione è associata ad un legato, conferendo la condizione di legatario al soggetto chiamato. „Le successioni a titolo universale invece riguardo la totalità del patrimonio del de cuius ed esse come quelle a titolo particolare possono trovare la propria fonte nel testamento qualora ci sia una disposizione a riguardo, oppure nella legge qualora in mancanza di testamento si proceda con la successione dei legittimari⁸⁷„. Le problematiche più importanti riguardano la comprensione di tali disposizioni e soprattutto la validità delle stesse, le quali potrebbero in alcuni casi risultare invalide. L'istituto del legato è una delle figure che permettono una maggiore espressione dell'autonomia patrimoniale del de cuius, in quanto tramite tale istituto è possibile destinare una parte del proprio patrimonio ad un soggetto ben definito. Discorso opposto riguarda l'erede il quale è la figura principale della successione a titolo universale, in quanto

⁸⁷ PIETRO PERLINGIERI, VINCENZO BARBA, GIOVANNI PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile. Nozione, fondamento e oggetto del diritto ereditario*, , pp. 1119 (VIII) ss. Edizioni Scientifiche italiane, 2018

egli tramite l'accettazione genera una confusione tra il proprio patrimonio e quello del de cuius beneficiando delle attività e facendosi anche carico delle passività presenti nel patrimonio. Le successioni a titolo particolare presentano delle caratteristiche singolari, „la differenza sostanziale riguarda principalmente le responsabilità che sorgono in capo al legatario, egli infatti consegue il legato automaticamente, salvo esplicita rinuncia prevista dall'art. 521 c.2, inoltre per quanto riguarda le passività insite nel patrimonio oggetto di successione egli ne risponde solo e soltanto con quanto conseguito a titolo di legato⁸⁸„. Tale condizione rappresenta un indubbio vantaggio per il legatario rispetto „all'erede universale che diviene responsabile illimitatamente per tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo al de cuius. L'erede a sua tutela può in ogni caso usufruire sempre dell'accettazione con beneficio d'inventario regolato dall'art. 484 cc.,⁸⁹ che permette allo stesso di accettare l'eredità compensando le passività con il patrimonio oggetto di successione. „Il legato inoltre non risponde delle sopravvenienze attive e passive emerse in seguito all'acquisto del legato⁹⁰„.

⁸⁸ PIETRO PERLINGIERI, GABRIELE MARINARO, *Manuale di diritto civile Nozione, fondamento e oggetto del diritto ereditario*, , pp. 1120 (VIII) ss. Edizioni Scientifiche italiane, 2018. con riferimenti giurisprudenziali presenti in C 1222/02 e C 2556/89 e con diretto riferimento all'istituto ex re certa

⁸⁹ PIETRO PERLINGIERI, GABRIELE MARINARO, *Manuale di diritto civile Nozione, fondamento e oggetto del diritto ereditario*, , pp. 1120 (VIII) ss. Edizioni Scientifiche italiane, 2018, così anche la giurisprudenza in C 974/99 C 9467/01 e 30316/02

⁹⁰ Quasi testualmente PIETRO PERLINGIERI, GABRIELE MARINARO, *Manuale di diritto civile Nozione, fondamento e oggetto del diritto ereditario*, , pp. 1120 (VIII) ss. Edizioni Scientifiche italiane, 2018

L'analisi in questione quindi evidenzia come la pianificazione successoria operata da parte del de cuius possa generare indubbi vantaggi alla figura del soggetto chiamato, privandolo di diverse problematiche le quali potrebbero generare problemi e tensioni nella divisione e successiva gestione del patrimonio.

3 – Il passaggio generazionale rappresenta una delle fasi più delicate della gestione di un'impresa, da esso infatti ne deriva la continuità del sistema produttivo e la longevità del patrimonio familiare. Tale attività risulta essere spesso trascurata e poco organizzata generando criticità e problemi non solo per l'impresa stessa ma anche per il tessuto economico in cui essa è inserita. La materia riguardante il passaggio generazionale nel nostro ordinamento trova dei limiti importanti generati dalla stringente normativa riguardo patti successori e successioni, la quale in genere favorisce i legittimari piuttosto che il patrimonio oggetto di successione. „Seguendo il tenore dell'art. 485 cc e 536 cc in materia di patti successori e tutela dei legittimari, sancisce il divieto di stipula a tutela di quest'ultimi riguardo tutti quei negozi tramite i quali un soggetto possa disporre della propria successione⁹¹„. „La legge quindi prevede che l'eredità del de cuius possa essere devoluta solo ed esclusivamente tramite successione legittima o testamentaria⁹²„, quest'ultima è

⁹¹ S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, *Rivista di diritto civile*, 2/2019, pp. 468 ss,

⁹² S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, *Rivista di diritto civile*, 2/2019, pp. 468 ss, in riferimento a CACCAVALE, *il divieto dei patti successori*, *Trattato breve delle successioni e*

l'unica fattispecie che prevede un atto specifico che regolamenti la successione. Di recente in virtù delle trasformazioni economiche e sociali si è rilevato che „il testamento risulta essere uno strumento inadeguato al trasferimento della ricchezza, in quanto lo stesso produce i propri effetti solo e soltanto dopo la morte del testatore⁹³ „, nell'ottica quindi del passaggio generazionale esso risulta essere uno strumento poco flessibile e inadatto a tale esigenza. Grazie alla „riforma operata del legislatore del 14 febbraio 2006 nr. 15⁹⁴ „, la normativa riguardo i patti successori ha subito una importante novella, permettendo a tali tipologie di negozi di operare con determinate condizioni che non pregiudichino i principi basilari delle successioni. „Tali fattispecie negoziali presentano delle caratteristiche comuni tra di loro, ossia, la fuoriuscita immediata del bene dal patrimonio del disponente, l'acquisto definitivo del bene da parte del beneficiario con la morte del disponente e il potere di revoca da parte del disponente⁹⁵ „. Le tipologie negoziali che di recente risultano

donazioni 2015, p. 25, Per quanto concerne l'ambito della riforma sulle successioni si fa riferimento a BEVIVINO, *Il tema della circolazione di immobili con provenienza donativa torna sul tavolo*, in *giusitiziacivile.com*, n 2/2019

⁹³ Quasi testualmente, ANTONIO PISCHETOLA, *Il trust quale strumento per la successione generazionale dell'impresa, in comparazione con i patti successori*, *Vita Notarile*, n.2 maggio-giugno 2010, pp. 956

⁹⁴ ANTONIO PISCHETOLA, *Il trust quale strumento per la successione generazionale dell'impresa, in comparazione con i patti successori*, *Vita Notarile*, n.2 maggio-giugno 2010, pp. 957, la riforma operata dal legislatore nel 2006 si ricollega ad una raccomandazione fornita dall'UE a riguardo, commissione UE 31 dicembre 1994 L. 385.

⁹⁵ S. DELLE MONACHE, *La libert di disporre mortis causa*, *Rivista di diritto civile*, 2/2019, pp. 468 ss, con riferimento a IEVA, *I fenomeni parasuccessori, in Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da P. RESCIGNO e coordinato da M. IEVA, Padova, 2010, pp.59

essere più utilizzate per facilitare il passaggio generazionale sono il patto di famiglia e il trust, essi assolvono le medesime esigenze ma presentano alcune differenze in merito alla loro stipula e effetti nei confronti dei partecipanti. L'art.768 bis cc definisce „il patto di famiglia come un negozio giuridico tramite il quale l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte l'azienda o quote di essa ad uno o più discendenti garantendo la tutela dei legittimari⁹⁶ „. Tale trasferimento deve avvenire sempre nel rispetto delle norme riguardo „l'impresa familiare e delle diverse tipologie di societ, il beneficiario, dovr liquidare una somma di denaro o equivalente in natura seguendo le norme previste dalla successione necessaria, operando una valutazione della somma da liquidare al momento della stipula del patto⁹⁷ „. „Tale negozio giuridico s'impone come uno strumento che attenua il divieto dei patti successori⁹⁸ „, garantendo cura e protezione al patrimonio familiare permettendo un corretto dispiegarsi del passaggio generazionale all'interno dell'impresa. Da una prima analisi il patto di famiglia potrebbe risultare lo

⁹⁶ C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust, Contratto e impresa, 2019, p. 1617*

⁹⁷ C. Magli, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust, Contratto e impresa, 2019, p. 1617*, Nel patto di famiglia il beneficiario delle quote potrebbe non coincidere perfettamente con uno dei legittimari, tutto ciò genera uno dei problemi principali di tale negozio giuridico ossia l'onere imposto sul beneficiario di liquidare delle somme a favore dei legittimari

⁹⁸ RESCIGNO, *Attualit e destino dei patti successori* , *La trasmissione familiare della ricchezza*, Padova, 1995, in C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust, Contratto e impresa, 2019, p. 1617*

strumento principale per favorire il passaggio generazionale, esso in realtà incontra diverse criticità che nel tempo ne hanno limitato il suo utilizzo. Una delle principali problematiche riguarda la partecipazione dei legittimari alla stipula del patto. „La legge infatti non definisce la sorte di tutti quei soggetti che scelgono di non partecipare alla formalizzazione del patto⁹⁹ „, più precisamente ci si interroga su quale sia „la quota da attribuire a tali soggetti, soprattutto se sia aprisa la successione al momento della stipula¹⁰⁰ „, „ulteriore vizio è poi rappresentato dalla metodologia valutativa da adottare nella determinazione della quota spettante ai legittimari¹⁰¹ „. Il patto di famiglia vede la sua operatività ulteriormente limitata „dall'impossibilità di trasferire le quote o l'impresa al coniuge ai fratelli o al nipote, inoltre purché il patto venga stipulato è necessario il consenso unanime del coniuge e di tutti i legittimari¹⁰² „. Al beneficiario inoltre è assegnato „l'onere di dover

⁹⁹ S. DELLE MONACHE, *Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di patto di famiglia*, p. 893 cit. in C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust*, *Contratto e impresa*, 2019, p. 1617. L'autore specifica come nel art. 768 quater cc la presenza necessaria al momento della stipula del coniuge e di tutti i soggetti legittimari.

¹⁰⁰ INZITARI, *Il patto di famiglia*, p. 91 e p. 191 ss, cit in C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust*, *Contratto e impresa*, 2019, p. 1617

¹⁰¹ ZOPPINI, *La trasmissione intergenerazionale*, p. 15 cit in C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust*, *Contratto e impresa*, 2019, p. 1617

¹⁰² ZOPPINI, *Il patto di famiglia non risolve le liti*, p. 70 cit in C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust*, *Contratto e impresa*, 2019, p. 1617 Ulteriori problematiche riguardano la mancanza della dispensa per l'azione di collazione e la rinuncia all'azione di riduzione, tali elementi infatti

liquidare le quote dei legittimari¹⁰³ „, generando un notevole peso economico nei suoi confronti. Con la ratificazione della Convenzione dell’Aja del 1 Luglio 1985 anche in Italia è stato introdotto il trust, una tipologia negoziale atipica nel nostro ordinamento proveniente da paesi di common law. Nei paesi anglosassoni il trust è un negozio molto diffuso che affonda le proprie radici nel medioevo e che raggiunge finalità particolarmente nobili e importanti. Esso risulta essere uno strumento molto „duttile e efficace per effettuare il passaggio generazionale in quanto produce una segregazione e protezione del patrimonio, tutelando le scelte effettuate dal disponente¹⁰⁴ „. Nel trust si riconoscono tre soggetti: Il disponente (settlor), il trustee e il beneficiario. Il disponente cede in gestione i propri beni o il proprio patrimonio ad un trustee, il quale li gestirà in nome e per conto del disponente e al verificarsi poi della morte di quest’ultimo o di altra condizione i beni verranno ceduti dal trustee al beneficiario. Fin da subito si denota che il trust risulta essere un „negozio fortemente basato sulla fiducia tra il settlor e il trustee,

avrebbero permesso al patto una maggiore applicabilità e una riduzione della litigiosità tra i partecipanti al patto

¹⁰³ AMADIO, *Divieto dei patti successori ed attualità degli interessi tutelati* , p.78 cit. in . MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell’impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust, Contratto e impresa, 2019, p. 1617*

¹⁰⁴ in C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell’impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust, Contratto e impresa, 2019, p. 1617*, Il trust nel nostro ordinamento ha permesso di facilitare il processo di passaggio nel governo delle imprese anche nel caso in cui il beneficiario risulti essere un minore. Rif. in S. BARTOLI, *Trust familiare: accettazione di posizione beneficiaria attribuita ad un minore e conflitto di interessi con i genitori, Famiglia e diritto, 2020, pp 393-397*

quest'ultimo infatti deve essere scelto molto attentamente¹⁰⁵ „ e con particolare perizia, in quanto egli gestir il patrimonio del disponente. Il „trust non viola l'art. 485 cc in quanto il settlor conferisce il proprio patrimonio nel trust quando egli è ancora in vita, senza intaccare l'asse ereditario. „L'effetto principale prodotto dal trust è rappresentato dalla segregazione patrimoniale, esso infatti permette la separazione tra il patrimonio personale e quello oggetto del trust¹⁰⁶ „, proteggendo il patrimonio dell'imprenditore da tutte quelle azioni che potrebbero intaccarlo o disgregarlo .Il beneficiario allora non partecipa alla stipula di alcun contratto ed otterr i beni direttamente dal trustee ¹⁰⁷ „ al momento della morte del disponente. Al trustee viene allora riconosciuta una responsabilit importante, „egli non solo gestisce il patrimonio a favore della famiglia, ma individua anche quale sar il

¹⁰⁵ P. Manes, I trust per il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia, p. 616 ss. Cit. in C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust*, *Contratto e impresa*, 2019, p. 1617. Il trustee ha un ruolo molto importante nella gestione del patrimonio soprattutto per quanto concerne le responsabilit nei confronti dei creditori del patrimonio gestito e delle modalit di gestione, il disponente è comune libero di stipulare delle clausole che permettano la cessazione del trust qualora non risponda più alle finalit per la quale lo stesso è stato stipulato.

¹⁰⁶ V. CICONARDI, *Capitalismo familiare e sua pianificazione successoria*, *Rivista di diritto dell'impresa*, 1/19, p. 192, per approfondire l'autore rimanda a M. LUPOI, *Il contratto di affidamento fiduciario*, Giuffrè, Milano, 2014. C. TENELLA SILLANI, *Appunti sul contratto di affidamento fiduciario sulla legge 112/2016*, in *Studi in onore di Antonio Gambaro*, II, Giuffrè, Milano 2017. A. VICARI *L'affidamento fiduciario come contratto nominato: Un'analisi realistica*, *Contr.*, 3, 2018, 357 - 366

¹⁰⁷ SALVATORE, *Il trend favorevole all'operatività del trust in Italia, esame ragionato di alcuni trusts notarili compatibili in un'ottica notarile*, P. Manes, *Trust interni*, *Digesto discipline civilistiche*, Torino, 2013, p. 769. P. Manes, *Trust*, *Codice delle successioni e donazioni*, vol. II, pag. 922. Cit. in C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust*, *Contratto e impresa*, 2019, p. 1617

candidato migliore alla gestione dell'impresa¹⁰⁸„, valutandolo tramite dei parametri fissati nell'atto di trust. Il „disponente inoltre nell'atto di trust potrà fissare diverse condizioni, riguardo la gestione del patrimonio e la distribuzione dei dividendi aumentando o riducendo la portata dei poteri affidati al trustee, garantendo sempre la segregazione patrimoniale tipica di tale istituto¹⁰⁹„. „È chiara allora la posizione del trustee il quale dal momento della costituzione del patto fiduciario vede sorgere in capo a sé dei vincoli molto importanti¹¹⁰„. La costituzione „dei trust fund o la gestione del patrimonio tramite le più diffuse trust companies rappresenta negli ultimi anni una delle metodologie più utilizzate dai professionisti per garantire protezione al patrimonio dell'imprenditore, separandolo e proteggendolo¹¹¹„ da tutte quelle azioni che potrebbero mettere a repentaglio la sua integrità economica. Da tale confronto allora „emerge una progressiva erosione del divieto imposto

¹⁰⁸ SALVATORE, *Il trapasso generazionale nell'impresa tra patto di famiglia e trust*, p.553. Cit. in C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust*, *Contratto e impresa*, 2019, p. 1617

¹⁰⁹ V. GRUPO, SHEIK FAHAD AL SABAH, *Trusts e attività fiduciarie*, 2004, p. 414. L. UPOI, *Trusts*, Milano, 2001, p. 405. GIULIANO, *Diritto successorio, beni d'impresa, passaggio generazionale*, in *Nuova giur. civ. comm.* 2016, p.929. Cit. in. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust*, *Contratto e impresa*, 2019, p. 1617

¹¹⁰ R. SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa, Trusts e attività fiduciarie*, 2011, p. 130, L'autore enfatizza la figura del trustee come una figura di spicco di tale patto, essendo esso stesso un negozio con base fiduciaria è necessario che tra settler e trustee vi sia uno stretto rapporto di fiducia tale da garantire una gestione del patrimonio corretta e esente da rischi.

¹¹¹ R. SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa, Trusts e attività fiduciarie*, 2011, p. 131

dall'art. 458 cc riguardo il divieto dei patti successori¹¹²„, da parte di tali tipologie di patti attributivi o pianificatori che generano comunque effetti reali prima e dopo la morte dell'imprenditore stesso senza però violare il sopracitato articolo, permettendo così una più facile costruzione delle fasi del passaggio generazionale.

4 – Le imprese di tipo familiare „rappresentano l'85% del tessuto economico nostrano, esse ricoprono un ruolo importante nello sviluppo non solo del tessuto economico ma anche di quello sociale¹¹³„. La maggior parte di esse è per ancora guidata da leader con et particolarmente avanzate e ci rappresenta un grave problema in quanto l'organizzazione del passaggio generazionale potrebbe risultare particolarmente difficoltoso. „Contemperare gli interessi personali e produttivi e la stessa leadership familiare e aziendale non sempre risulta semplice, soprattutto in quelle attività in cui all'interno della famiglia si presentano delle liti¹¹⁴„, o delle

¹¹² R. SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa, Trusts e attività fiduciarie*, 2011, p. 131 Dall'analisi effettuata dall'autore e anche per quanto detto nei precedenti paragrafi il divieto dei patti successori è stato progressivamente indebolito in virtù di strumenti come il patto di famiglia e il trust i quali rispettando comunque i vincoli previsti dalle norme sulle successioni producono comunque i propri effetti nei confronti del patrimonio dell'imprenditore con effetti pre e post mortem

¹¹³ V. CICCONARDI, *Capitalismo familiare e sua pianificazione successoria*, *Rivista di diritto dell'impresa*, 1/19, p. 190, Come evince dall'analisi svolta dall'autore il 25% di tali imprese presenta dei leader con et particolarmente avanzata. Tale condizione rappresenta allora un rischio per la futura gestione e organizzazione dell'impresa. Da tale problematica derivano poi diverse conseguenze come la disgregazione del patrimonio familiare e conseguente perdita di valore dell'avviamento dell'impresa.

¹¹⁴ R. SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa, Trusts e attività fiduciarie*, 2011, pp. 130 – 134 Le imprese familiari in genere vedono un confondersi tra la figura della famiglia e quella dell'azienda, con il risultato che quest'ultima tende ad essere identificata con il nome della famiglia.

problematiche riguardo la gestione dell'impresa, quest'ultima è sostenuta dalla stabilità familiare elemento necessario per la sua continuità e prosperità nel tempo.

La scelta del futuro leader è rimessa all'imprenditore, il quale dovrà scegliere all'interno della famiglia chi potrà sostituirlo nella gestione e nel controllo della azienda, il passaggio generazionale allora si pone come elemento basilare per la conservazione del patrimonio aziendale e del carattere di familiarità. Tale attività incontra molto spesso „l'inerzia degli imprenditori stessi, i quali per mantenere il governo dell'impresa tendono a rimandare al futuro tale attività generano innumerevoli problemi e inefficienze¹¹⁵„, le quali si ripercuotono inevitabilmente sulla futura gestione e sui rapporti con i familiari. Il passaggio generazionale in genere presenta alcune fasi delicate, una fra tutte è la scelta del nuovo leader, in quanto „non tutti di discendenti potrebbero essere pronti o interessati alla gestione dell'impresa¹¹⁶„. L'imprenditore in questa fase può essere affiancato da diversi

Il legame che si crea è talmente forte da risentire di qualunque evento si verifichi all'interno della famiglia generando effetti positivi e talvolta anche negativi. Si può allora guardare a tale tipologia di attività come un soggetto che vive in simbiosi con la famiglia conservandone i tratti tipici e le caratteristiche.

¹¹⁵ V. CICCONARDI, *Capitalismo familiare e sua pianificazione successoria*, *Rivista di diritto dell'impresa*, 1/19, p. 190. L'autore fa diretto riferimento a situazioni in cui l'imprenditore possa venir meno improvvisamente oppure casi in cui a causa dell'inerzia di quest'ultimo i futuri leader non saranno in grado di gestire l'azienda in modo corretto provocando danni al patrimonio familiare.

¹¹⁶ G. PETRUCCIANI, *Il nodo del passaggio generazionale*, *Sole 24 ore Finanza e Mercati*, 7 ottobre 2017. Cit. in V. CICCONARDI, *Capitalismo familiare e sua pianificazione successoria*, *Rivista di diritto dell'impresa*, 1/19, p. 191, si rimanda in questo caso all'esempio effettuato dall'autore riguardo una piccola media impresa dove i discendenti dell'imprenditore avendo seguito strade diverse e non essendo in buoni rapporti tra di loro rendono difficoltoso il passaggio generazionale.

soggetti, come un professionista o un collaboratore esperto, il quale potrebbe suggerire chi tra i discendenti potrà diventare il nuovo leader, „egli quindi in ordine alla scelta del miglior strumento da utilizzare dovrà tenere conto della grandezza dell'impresa e delle dinamiche familiari esistenti¹¹⁷„, onde evitare liti o problemi che potrebbero mettere a repentaglio non solo il passaggio di consegna, ma anche gli equilibri familiari i quali rappresentano la base dell'impresa. L'organizzazione del passaggio necessita allora di tempo e di uno studio attento e meticoloso, diversi sono i „meccanismi utilizzabili dall'imprenditore, i quali si distinguono in strumenti attributivi o di pianificazione. Nella „prima categoria rientrano il patto di famiglia e la donazione, mentre nella seconda vi rientrano tutti i negozi di natura fiduciaria e il trust¹¹⁸„. Tra le due tipologie di meccanismi è importante evidenziare alcuni limiti importanti associati alla donazione, come descritto nei paragrafi precedenti esso è costantemente soggetto a diverse problematiche soprattutto qualora l'impresa di famiglia venga assegnata ad un singolo discendente, permettendo poi in sede di successione l'utilizzo da parte dei soggetti legittimari dell'azione di collazione o riduzione, facendo venir meno gli effetti di tale strumento. Il patto di famiglia e il

¹¹⁷ V. CICCONE, *Capitalismo familiare e sua pianificazione successoria*, *Rivista di diritto dell'impresa*, 1/19, p. 191. Le imprese di famiglia come già evidenziato in precedenza possono essere di diversa grandezza e da essa ne dipende anche la modalità con la quale dovrà essere organizzato il passaggio ponendo particolare cura alla sua progettazione onde evitare perdite di valore del patrimonio.

¹¹⁸ V. CICCONE, *Capitalismo familiare e sua pianificazione successoria*, *Rivista di diritto dell'impresa*, 1/19, p. 192. La nomenclatura associata a tali strumenti permette di descrivere in modo preciso il loro funzionamento e gli effetti che gli stessi producono in sede di pianificazione.

trust invece sembrano essere gli strumenti migliori per effettuare il passaggio generazionale, anche se tra i due il patto di famiglia risulta essere il più problematico, in quanto è necessario che tutti i soggetti legittimari accettino tale tipologia di patto e allo stesso tempo il soggetto beneficiario sia in grado di sopportare alcuni oneri economici derivanti da tale negozio. Il trust come descritto in questo capitolo rappresenta lo strumento migliore data la sua flessibilità e possibilità di scelta del futuro leader dell'azienda, esso quindi risulta essere uno strumento maggiormente protettivo e conservatore del patrimonio dell'impresa, garantendo allo stesso tempo un corretto ricambio generazionale. „L'impresa di famiglia allora grazie alla flessibilità del trust riuscir ad organizzare in modo corretto il passaggio generazionale, evitando liti o problematiche connesse alle scarse capacità o attenzione dei discendenti ¹¹⁹„. Il passaggio generazionale allora data la sua importanza e complessità merita un'attenzione particolare, così come l'imprenditore s'impegna nello scegliere i migliori investimenti per far crescere l'impresa, egli deve anche saper pianificare il futuro della stessa poiché garantire un „corretto ricambio generazionale nell'impresa permette non solo di evitare

¹¹⁹ P. MANES, *I trusts per il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia, in donazioni, atti gratuiti patti di famiglia e trusts successori*, p. 587 ss Cit. in C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust*, *Contratto e impresa*, 2019, p. 1617. Come evidenziato nei paragrafi precedenti il trustee è un soggetto centrale per la scelta del futuro leader in quanto ad egli stesso è rimessa la responsabilità di indicare chi sarà il soggetto più adatto alla guida dell'impresa.

problematiche legate alla comunione ereditaria¹²⁰ „, ma anche una tutela a tutti i membri della famiglia che vi operano, relegando agli stessi le funzioni per le quale dimostrano uno spiccato talento. Tutto ci garantisce quindi continuit e stabilit all'impresa di famiglia proteggendola anche dalle questioni personali dei familiari le quali potrebbero intaccare la sua stabilit.

¹²⁰ DE GIORGI, I patti sulle successioni future, Napoli 1973, Cit. in C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust*, *Contratto e impresa*, 2019, p. 1617. La comunione ereditaria genera diverse tipologie di problematiche soprattutto quando oggetto della stessa risulta essere un'impresa o dei bei immobili, in quel caso tra i membri della comunione possono nascere delle liti le quali potrebbero generare delle perdite di valore nei beni oggetto della stessa.

Conclusioni

Il fine dell'elaborato è stato quello di produrre un'analisi attenta della figura dell'impresa di famiglia e del passaggio generazionale. Riguardo il primo tema oggetto di analisi possiamo affermare con certezza l'importanza di tale tipologia d'impresa e di come la stessa favorisca lo sviluppo personale di tutti i suoi membri. Dall'analisi è però emersa una forte disuguaglianza tra la figura dell'unito civile e del convivente, quest'ultimo infatti trova un complesso di diritti insufficiente tali da non permettere una perfetta equiparazione con la figura dell'unito civile e con gli stessi membri della famiglia. Dallo studio del passaggio generazionale è emersa la complessità di tale operazione e i vari limiti imposti sia dalla cultura imprenditoriale nostrana, sia dalla legge. Le norme sulle successioni infatti risultano essere particolarmente limitanti per il passaggio generazionale ostacolando tale procedimento, inoltre la cultura imprenditoriale spesso restia a tale processo genera ulteriori problematiche nella predisposizione del passaggio. Tra i vari negozi e soluzioni previste per effettuare il passaggio generazionale nel confronto tra patto di famiglia e trust è emersa la forte validità applicativa di quest'ultimo il quale grazie alla sua flessibilità permette di effettuare il ricambio di generazione tutelando gli interessi dell'impresa e permettendo così al disponente ossia l'ex imprenditore di disporre in modo libero e attento del proprio patrimonio.

Bibliografia e riferimenti

P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile nozione, fondamento e oggetto del diritto ereditario*, Edizioni Scientifiche italiane, 2018, pp. 1296

M. TOLA, *Impresa familiare e convivenze*, “Rivista di diritto civile”, 3/2012, pp. 705 - 747

M. S. ESPOSITO, *Impresa familiare, trasferimento d’azienda e diritto di prelazione*, “Il Corriere giuridico”, 2/2017, pp. 215 – 221

G. GUERRIERI, *Convivenza di fatto e impresa familiare*, “NLCC”, 4/2018, pp. 1007 – 1032

L. GHIDONI, *Unione civile e impresa familiare: la disarmonia di una mera estensione normativa*, “Famiglia e diritto”, 7/2017, pp. 701 – 704

A. ALBANESE, *Famiglia e impresa dopo la legge n. 76 del 2016 su unioni civili e convivenze*, “Contratto e impresa”, 4/2019, pp. 1586 - 1616

F. ROMEO, *Impresa familiare e rapporti di convivenza: art. 230-bis c.c. versus art. 230-ter c.c.*, “Studium iuris”, 2018, pp. 289 – 296

N. CIPRIANI, *Le convivenze dopo la l. n. 76 del 2016*, “Le Corti Fiorentine “, 2019, pp. 3 – 15

A. BAT , *Osservatorio di giurisprudenza civile*, “Famiglia e Diritto “, 2020, pp. 179 – 184

A. BAT , *Osservatorio di giurisprudenza civile*, “Famiglia e Diritto”, 2018, pp. 79 – 81

R. FORCINITI, *Il contenuto eventuale degli accordi patrimoniali in sede di separazione consensuale*, “Famiglia e diritto”, 2019, pp. 170 – 181

G. OBERTO, *I regimi patrimoniali delle unioni civili*, “Giurisprudenza italiana (1965. Testo stampato)”, 168, 2016, pp. 1797 – 1808

M. TOLA, *Procedure familiari e attività d’impresa*, “La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata”, 2019, pp. 1110 – 1117

S. RONCO, *Impresa e rapporti familiari: una convivenza difficile*, “Politica del diritto (Online)”, 2018, pp. 145 – 165

V. CICCONARDI, *Capitalismo familiare e sua pianificazione successoria*, “Rivista di diritto dell’impresa”, 1/2019, pp. 189 – 210

G. BONILINI, *Collazione e perimento del bene ricevuto in donazione*, “Diritto delle successioni e della famiglia (Online)”, 2019, pp. 321 – 335

M. PALAZZO, *Il valore delle donazioni dei beni d’impresa ai fini della riunione fittizia e della collazione*, “Osservatorio del diritto civile e commerciale”, 2019, pp. 365 – 386

M. GIULIANO, *Diritto successorio, beni d’impresa e passaggio generazionale*, “NGCC”, 2016, pp. 929 – 940

A. BUSANI, *L’agevolazione per il passaggio generazionale dell’azienda*, “La Società”, 2018, pp. 1219 – 1227

- M. IRREA, *Passaggio generazionale dell'impresa e strumenti giuridici di supporto: un percorso complesso*, "Il Nuovo Diritto delle Società", 2014, pp. 7 – 17
- V. SCIARRINO, *Famiglia e impresa: convivenza, conflitti e trapasso generazionale*, "Il Diritto di famiglia e delle persone", 2019, pp. 784 – 824
- C. MAGLI, *Note critiche sul passaggio generazionale dell'impresa familiare, tra patto di famiglia, strumenti alternativi di diritto societario e trust*, "Contratto e impresa", 2019, pp. 1617 – 1659
- S. DELLE MONACHE, *La libertà di disporre mortis causa*, "Rivista di diritto civile", 2019, pp. 466 – 501
- R. MORONE, *Patto di famiglia o trust*, "Il Nuovo Diritto delle Società (Online)", 2015, pp. 95 – 97
- F. TROLLI, *Il testamento esecutivo di un patto successorio istitutivo*, "Famiglia e diritto", 2020, pp. 57 – 64
- V. BARBA, *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto delle successioni*, "Rivista di diritto privato", 2018, pp. 515 – 544
- G. DI LORENZO, *La successione necessaria nel recente disegno di legge delega per la revisione del codice civile*, "NGCC", 2020, pp. 188 – 195
- S. BARTOLI, *Trust familiare: accettazione di posizione beneficiaria attribuita ad un minore e conflitto di interessi con i genitori*, "Famiglia e diritto", 2020, pp. 393 – 397

- A. SANTAURI, *Riconosciuto il trust per il trasferimento della titolarità di farmacia agli eredi*, “Trusts e attività fiduciarie ”, 2014, pp. 159 – 162
- R. SICLARI, *Trust e passaggio generazionale di impresa*, “Trusts e attività fiduciarie”, 2011, pp. 130 – 134
- A. PISCHETOLA, *Il trust quale strumento per la successione generazionale dell’impresa, in comparazione anche con i patti successori*, “Vita Notarile”, 2010, pp. 955 - 968

Ringraziamenti

Desidero ringraziare in primis la professoressa Mariacristina Zarro che fin da subito ha riposto grande fiducia nel mio elaborato e nella mia attività di tesista seguendo il mio lavoro in modo meticoloso e attento.

Ringrazio i miei familiari: mia madre, mio padre e mio fratello Alessandro che anche se non più tra di noi fisicamente, veglia in modo continuo sulle nostre vite guidandoci e facendoci sentire la sua presenza in ogni momento.

Ringrazio tutti i miei amici dell'infanzia e dell'università: Giorgio, Edoardo, Riccardo, Andrea, Federico, Giulia, Alice, Marco, Alessio, Marco G., Marco T., Daniela, Eugenia, Elena, Samantha, Fabio, Cesare, Nicola, Filippo, Alessio e tutti gli altri amici e colleghi con cui ho avuto modo di condividere tutte le emozioni e le esperienze di questo percorso. Un ringraziamento speciale va a Martina che con il suo amore e affetto ha reso questo percorso di tesi tranquillo e spensierato, sostenendomi in ogni momento.

Ringrazio inoltre l'azienda presso cui ho svolto lo stage, la Polyuretech S.R.L. grazie alla quale ho potuto toccare con mano l'ambiente di un'azienda, ringrazio il mio tutor Francesco e tutti i colleghi dell'ufficio e della produzione.

Ringrazio poi tutti coloro che non ho potuto menzionare in questa pagina perché anche se il loro nome non è presente essi hanno avuto un ruolo importante durante questo percorso, sostenendomi e motivandomi sempre.